



## Istituto Comprensivo "Antonio Gramsci" Decimoputzu - Villaspeciosa

Via Donizetti 42 09010 Decimoputzu (SU)  
070 96329220 C.F. 92105310921 Codice Univoco UFVMDN  
Scuola Polo per la formazione della Rete d'ambito scolastico territoriale nr. 8 Sud Sardegna  
Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli Osservatori Esterni INVALSI 2021

[www.comprensivodecimoputzu.edu.it](http://www.comprensivodecimoputzu.edu.it)

peo [caic84200p@istruzione.it](mailto:caic84200p@istruzione.it)

pec [caic84200p@pec.istruzione.it](mailto:caic84200p@pec.istruzione.it)



I.C.S. - "A. GRAMSCI" - DECIMOPUTZU  
Prot. 0002653 del 04/02/2022  
(Entrata)

# REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**Modificato con integrazioni previste in regime di emergenza sanitaria**

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera nr. 2 del 03/02/2022

## Titolo I - NORME GENERALI

### Art. 1

Il Comprensivo Gramsci è una istituzione scolastica orientata allo studente, al dialogo ed ispirata ai principi della democrazia, della solidarietà, del pluralismo, della legalità e della laicità. Tutte le componenti della scuola sono chiamate ad essere partecipi dei processi formativi che li riguardano e condividono, nella specificità di ruoli e competenze, un percorso orientato alla costruzione di una coscienza civica, nella consapevolezza dei propri e altrui diritti e doveri.

### Art. 2

L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e qualificata supportata da un'azione educativa coerente basata sul rispetto e sulla valorizzazione degli orientamenti personali e dell'identità culturale di ciascuno.

### Art. 3

Nella specificità delle proprie funzioni, tutti i soggetti che partecipano alla vita dell'Istituto (studenti, docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori, dirigente scolastico) contribuiscono a creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle competenze degli studenti, la maturazione dei comportamenti e dei valori, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione.

### Art. 4

Tutte le componenti scolastiche hanno il diritto di conoscere normative e procedure che si consolidano nell'attività scolastica in cui sono coinvolti. In particolare devono essere messi nelle condizioni di conoscere lo schema del Piano dell'offerta formativa, il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità scuola - famiglia, impegnandosi a condividerne i valori fondanti e le norme in essi contenuti.

### Art. 5

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto ad esprimere una valutazione in merito all'efficacia della realizzazione del Piano dell'Offerta formativa secondo le modalità che saranno individuate.

## Titolo II - DIRITTI E RESPONSABILITÀ

### Capo I - NORME COMUNI

#### Art. 6

Comportamenti. Tutti coloro che operano all'interno dell'Istituto sono tenuti ad avere nei confronti delle altre persone un comportamento corretto e rispettoso delle regole della convivenza civile. Ognuno ha il dovere di un comportamento leale, corretto, rispettoso della personalità di ciascuno e dei rispettivi ruoli e funzioni, scrupoloso nell'utilizzo degli ambienti e delle strutture dell'Istituto. La correttezza dei comportamenti è affidata principalmente al senso di responsabilità e all'autocontrollo di ognuno e alla responsabile reciproca vigilanza da parte di tutte le componenti.

#### Art. 7

Responsabilità individuali. La responsabilità è personale. Costituiscono comportamenti scorretti le infrazioni ai doveri di rispetto nei confronti degli altri, di rispetto dell'integrità delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto, di rispetto delle norme di sicurezza, di frequenza regolare e impegno scolastico.

Vengono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.

Vengono altresì considerati gravi i comportamenti che promuovano o operino discriminazioni relative a convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.

La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e deve essere presentata alla presidenza.

### Capo II – STUDENTI

#### Art. 8

**Diritto all'istruzione.** Il diritto all'istruzione è garantito a ciascuno studente attraverso percorsi individualizzati ed opportunità offerte dalla progettazione e dalle sperimentazioni, tese a promuoverne il successo formativo, a consolidare attitudini e sicurezze personali, a sviluppare senso di responsabilità e capacità di scelta.

#### Art. 9

**Collaborazione degli studenti.** Gli studenti sono tenuti a seguire con responsabilità le lezioni, a partecipare alle attività proposte e ad eseguire con puntualità i lavori assegnati. Si impegnano ad evidenziare agli insegnanti le proprie difficoltà per trovare strategie atte a superarle, a mantenere un atteggiamento partecipativo e collaborativo, ad essere disponibili a migliorarsi.

#### Art. 10

**Trasparenza della valutazione.** Gli studenti hanno diritto di conoscere in modo trasparente e tempestivo i criteri e tutti gli elementi che concorrono alla valutazione. Le valutazioni hanno carattere personale. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di conoscenza per garantire riservatezza e correttezza di comunicazione. Nell'utilizzo dei registri informatici di valutazione l'Istituto limita l'accesso ai soli docenti del consiglio di classe. Ogni altro utilizzo è autorizzato dal dirigente scolastico.

#### Art. 11

**Comportamenti all'interno dell'Istituto.** Lo studente durante la permanenza all'interno dell'Istituto, anche nei momenti in cui non è possibile garantire la vigilanza da parte del personale, deve avere un comportamento responsabile e dimostrare autonomamente la propria maturità personale rispettando tutte le nor-

me; comprese quelle individuate per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2, contenute nel protocollo.

#### **Art. 12**

##### **Comportamenti in Didattica a distanza.**

Nel caso di Didattica a distanza lo studente deve interagire nell'aula virtuale in modo appropriato, per es. rispettando il proprio turno di parola, attivando l'audio con l'autorizzazione del docente, disattivando la suoneria del proprio cellulare, non rispondendo o chiamando al telefono durante la video lezione, abilitando la videocamera per rendersi visibili ai docenti etc..

Il docente, terminata la video lezione, abbandonerà la sessione solo dopo aver verificato che tutti gli alunni si siano disconnessi. Per quanto sopra si rimanda al piano DDI.

#### **Art. 13**

**Dati personali.** Ogni dato psicofisico riferito allo studente o relativo alla situazione familiare e significativo per l'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

### **Capo III - DOCENTI**

#### **Art. 14**

**Attività dei docenti.** L'attività di ogni docente è ispirata al principio di libertà di insegnamento e si sviluppa in un contesto formativo orientato alla progettualità, basato sulla collegialità e sulla cooperazione tra insegnanti.

Nello svolgimento delle loro funzioni i docenti hanno diritto ad un atteggiamento collaborativo da parte degli studenti e delle famiglie. Partecipano ad iniziative tese a migliorare le proprie competenze e, nella loro attività, sono supportati dalla struttura organizzativa dell'Istituto per ottimizzare le proposte didattiche.

#### **Art. 15**

**Strategie formative e valutazione.** In coerenza con le strategie formative, i criteri e le modalità individuate nell'ambito della progettazione collegiale dell'Istituto, i docenti scelgono le adeguate metodologie di insegnamento, gli strumenti didattici e di valutazione delle competenze suggeriti dalla propria professionalità. Sono tenuti a chiarire agli studenti gli obiettivi didattici generali e di percorso e devono comunicare con trasparenza e tempestività gli esiti della valutazione, anche con la rilevazione sul registro elettronico. Le prove scritte devono essere riconsegnate agli studenti entro 15 giorni.

#### **Art. 16**

**Piani di lavoro.** Ad inizio anno scolastico ogni docente, nell'ambito del coordinamento di disciplina e del dipartimento in cui è inserito, elabora il "Piano di lavoro della disciplina". Contribuisce altresì alla stesura del "Piano di lavoro della Classe" che viene approvato dal Consiglio di Classe. Tali documenti costituiscono riferimenti vincolanti per l'attività del docente nel corso dell'anno scolastico.

Il piano di lavoro della disciplina può essere modificato sulla base delle indicazioni che emergono dal dipartimento o dal Consiglio di Classe, o, qualora il docente lo ritenga opportuno, per le condizioni della classe o per sopravvenute esigenze.

#### **Art. 17**

**Interazione con le famiglie.** I docenti informano le famiglie delle situazioni problematiche dei figli garantendo la possibilità di colloqui, anche in videoconferenza con l'account del\la proprio\la figlio\la, secondo le modalità stabilite dal Collegio dei docenti.

Il genitore inoltrerà richiesta di incontro al docente interessato tramite la specifica funzione nel registro elettronico.

### **Art. 18**

**Sorveglianza degli studenti da parte dei docenti - intervalli e cambi ora.** Al fine di garantire adeguata sorveglianza all'interno delle aule durante i cambi dell'ora e gli intervalli i docenti sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

- presenza in aula 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione;
- permanenza in aula al cambio dell'ora e comunque fino all'arrivo del docente dell'ora successiva, se non impegnati in successive ore di lezione
- se non impegnati in altre classi, presenza al di fuori dell'aula prima dell'inizio dell'ora di lezione;
- vigilanza durante l'intervallo, che si svolgerà negli spazi esterni o in classe, secondo le modalità stabilite dal DS.

## **Capo IV – FAMIGLIE**

### **Art. 19**

**Diritto al coinvolgimento.** Le famiglie hanno diritto ad essere coinvolte nel processo formativo dei propri figli e a partecipare alla vita scolastica anche tramite gli organi di rappresentanza. Esse devono essere messe nelle condizioni di conoscere l'evoluzione della situazione di profitto e comportamentale dei propri figli.

### **Art. 20**

**Condivisione PTOF, Regolamento d'Istituto e Patto di Corresponsabilità.** Le famiglie prendono visione:

- del Patto di corresponsabilità, per il quale confermano la presa visione e l'accettazione;
- del PTOF;
- del Regolamento di Istituto;

che saranno anche pubblicati sul sito, impegnandosi a condividerne i valori fondanti.

Si impegnano altresì a sostenere e accompagnare i figli nelle loro scelte e a sviluppare il senso di partecipazione e la serietà dell'impegno.

### **Art. 21**

**Impegni.** Le famiglie sono tenute a collaborare con la Scuola, instaurando un dialogo costruttivo con i docenti e a seguire con attenzione l'andamento didattico dei figli, inclusa l'attività svolta a distanza.

Le famiglie si impegnano a osservare le disposizioni relative alle giustificazioni di assenze e ritardi di cui all'art. 29 e ad informare tempestivamente gli insegnanti (coordinatore di classe) su problemi personali dei propri figli (salute, motivazione, frequenza), che possano incidere sul rendimento scolastico.

Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto educativo di corresponsabilità, e quindi all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a limitare i rischi di contagio.

## **Capo V - PERSONALE NON DOCENTE**

### **Art. 22**

**Ruolo del personale ATA.** Attraverso la propria attività il personale ATA favorisce il processo comunicativo e concorre a determinare un adeguato clima educativo all'interno dell'Istituto. Il personale non docente ha diritto ad un atteggiamento di collaborazione da parte di tutte le altre componenti della scuola.

### **Art. 23**

**Impegni.** Nella specificità del proprio incarico e settore di servizio, il personale ATA è tenuto a collaborare al corretto funzionamento dell'organizzazione didattica e formativa ed al rispetto delle disposizioni previste dal mansionario redatto a cura della Direzione dei Servizi Generali Amministrativi.

Si evidenzia in particolare l'importanza di assicurare la presenza in prossimità delle aule durante il cambio dell'ora allo scopo di fornire l'opportuna vigilanza alle classi accelerando così la turnazione dei docenti.

## Titolo III - COMPORTAMENTI E SANZIONI

### Capo I - FREQUENZA

#### Art. 24

**Obbligo di frequenza.** Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie, sia che l'attività didattica sia svolta in presenza sia che l'attività didattica sia svolta a distanza. Le assenze devono essere tutte giustificate sul registro elettronico dai genitori o da eventuali tutori legali.

#### Art. 25

**Accumulo assenze e ritardi.** Le assenze ingiustificate, le assenze frequenti e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di comportamento.

Il coordinatore segnala alle famiglie i casi di numerose assenze anche su indicazione dei docenti del Consiglio di classe.

Preso atto che il DPR 122/2009, art. 14, comma 7 stabilisce che *“A decorrere dall’A.S. di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. [...] Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva”*, il collegio dei docenti individua, come previsto dalla norma, i casi di possibile deroga, a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

#### Art. 26

**Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti.** Gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso in prossimità degli ingressi deputati e, nella fase dell'emergenza epidemiologica, dovranno rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico e indossare correttamente la mascherina.

Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate in maniera rapida e ordinata, e, nella fase di emergenza epidemiologica, con la mascherina, attraverso i percorsi assegnati e indicati da apposita segnaletica, rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Salvo diverse disposizioni, l'ingresso a scuola è previsto tra le ore 8.00 e le 8.05. Dopo tale orario i cancelli verranno chiusi e, solo in presenza di casi sporadici e particolari, sarà consentita l'entrata prima della seconda ora, comunque con l'accompagnamento del genitore o dell'eventuale tutore legale.

Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco; durante l'emergenza epidemiologica non è consentito spostarsi dal proprio posto senza mascherina.

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni devono essere ordinate e, in caso di emergenza epidemiologica, nel rispetto del distanziamento fisico, e delle uscite tracciate.

Nel caso di attività didattica a distanza la puntualità deve essere rispettata anche negli accessi in piattaforma per i collegamenti programmati dai docenti.

Nel corso della lezione uno studente per volta può lasciare l'aula per breve tempo, con il permesso dell'insegnante responsabile, solo per recarsi ai servizi igienici presenti nel proprio settore, con la mascherina durante l'emergenza epidemiologica, e accedendo ai bagni in numero non superiore a quello dei servizi presenti. I collaboratori scolastici in servizio al piano avranno cura di monitorare la situazione, anche per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. Si rammenta che, salvo reali urgenze, non è consentito l'uso dei bagni alla prima e all'ultima ora di lezione.

## **Art. 27**

**Intervallo delle lezioni.** Durante le ricreazioni, se autorizzati dai docenti, gli studenti utilizzeranno gli spazi esterni a cui ciascuna classe è assegnata, sotto la vigilanza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. Durante l'emergenza epidemiologica potranno togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o bere.

## **Sezione I - RITARDI E ASSENZE**

## **Art. 28**

**Ritardo.** Fatto salvo quanto previsto dall'art. 26, lo studente potrà essere ammesso in Istituto direttamente all'inizio della seconda ora di lezione solo per comprovati problemi di salute (visite / analisi mediche) o emergenze (condizioni meteorologiche e/o viabilità). L'ingresso alla seconda ora sarà annotato sul registro elettronico dal docente dell'ora.

## **Art. 29**

**Giustificazione di ritardi e assenze.** Le assenze e i ritardi devono essere giustificati mediante il registro elettronico. Il coordinatore rileverà periodicamente le mancate giustificazioni e le segnalerà al genitore.

## **Art. 30**

**Assenze per malattia e assenze programmate.** L'alunno che si assenti per malattia per più di cinque giorni **può essere riammesso a scuola** soltanto dietro presentazione di una dichiarazione del medico curante **che attesti che lo studente non ha malattie contagiose o diffuse in atto**. Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" si intende che, se l'alunno rientra al 6° giorno, non è necessario il certificato medico. Nel computo dei giorni vanno conteggiati anche i giorni festivi e prefestivi, se compresi tra l'inizio dell'assenza ed il rientro. Se l'assenza è programmata per motivi personali o familiari non riconducibili a malattia e **comunicata preventivamente** alla scuola, al rientro non sarà richiesto il certificato medico, anche se l'assenza è superiore ai 5 giorni, **salvo diversa prescrizione imposta in fase di emergenza epidemiologica**.

Nel caso in cui l'assenza superiore a 5 giorni non sia stata preventivamente comunicata alla scuola, al rientro è necessario produrre un certificato medico che attesti che lo studente non ha malattie contagiose e diffuse in atto.

Gli alunni *non* muniti di certificazione medica, se minorenni, saranno temporaneamente affidati dal docente della prima ora al collaboratore scolastico in servizio, che vigilerà sull'allievo/a in attesa che i genitori o i delegati, tempestivamente avvisati tramite il personale ausiliario o la segreteria, si rechino a scuola per il ritiro dei figli.

**In caso di assenza per malattia durante l'emergenza epidemiologica si applicherà il protocollo previsto.**

## **Art. 31**

**Accettazione della richiesta di giustificazione.** Lo studente sprovvisto di giustificazione riceverà un richiamo verbale e, dopo tre assenze ingiustificate, dovrà essere accompagnato dal genitore che si recherà dal DS o da un suo delegato per la riammissione in classe.

## **Art. 32**

**Assenza non giustificate.** Qualora l'assenza o il ritardo vengano considerati non giustificati verranno applicate le sanzioni di cui alle Tabelle A, B e C.

Le assenze collettive, specie in occasione delle verifiche programmate se non dovute a comprovati motivi di salute, saranno sanzionate. Per assenza collettiva si intende quella che coinvolge più della metà degli alunni della classe.

## Sezione II - USCITA ANTICIPATA

### Art. 33

**Uscita anticipata.** È possibile autorizzare permessi di uscita anticipata per motivi documentabili, solo al termine dell'ora e non prima dell'inizio della quarta ora di lezione. Le richieste vanno presentate all'inizio delle lezioni.

### Art. 34

**Uscita anticipata per malore.** In caso di malore lo studente deve segnalare la situazione al docente in aula per avvisare la famiglia ed eventualmente per l'intervento di un'ambulanza. In fase di emergenza sanitaria in caso di malore si seguirà il protocollo previsto.

### Art. 35

**Uscita per gli studenti che non si avvalgono dell'IRC.** Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, prima di allontanarsi dall'aula, devono attendere l'arrivo dell'insegnante incaricato della attività alternativa. Gli studenti che sono autorizzati ad uscire dalla scuola durante l'IRC dovranno rientrare in classe con puntualità, senza attardarsi negli spazi comuni.

**In fase di emergenza sanitaria** gli studenti che non si avvalgono dell'IRC dovranno uscire dall'aula/scuola e rientrare con la mascherina, attenendosi alle norme igieniche previste nel protocollo.

## Sezione III - ASSENZA DEL PERSONALE

### Art. 36

**Dimissioni anticipate della classe.** In caso di assenza dei docenti, qualora l'Istituto fosse impossibilitato a provvedere diversamente, (es. smistamento degli studenti in altre classi), le classi potranno essere dimesse anticipatamente.

### Art. 37

**Sciopero personale docente e non docente.** In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano dimessi prima del termine delle lezioni. Alle famiglie verrà dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo.

## Capo II - UTILIZZO DI SPAZI E STRUTTURE

### Sezione I – NORME COMUNI

### Art. 38

**Divieto di fumo.** Ai sensi del Decreto Legge n. 204/2013, assunto nel presente regolamento, vige il divieto di fumo, comprese le sigarette elettroniche, in tutte le aree interne ed esterne della scuola. Le infrazioni saranno sanzionate secondo la normativa vigente.

### Art. 39

**Rispetto degli ambienti.** È preciso dovere civico rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico, i macchinari e le strumentazioni tecnologiche e gli spazi esterni, che sono beni dell'intera comunità scolastica. È pertanto dovere di ciascuno osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

#### **Art. 40**

**Risarcimento per danni.** Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati o per i quali siano state accertate eventuali responsabilità.

#### **Art. 41**

**Abbigliamento e linguaggio.** Tutti coloro che sono presenti negli spazi interni ed esterni e\o nell'aula virtuale(nei collegamenti per lezioni in videoconferenza) sono tenuti ad avere un abbigliamento e ad utilizzare un linguaggio adeguati all'ambiente scolastico e mantenere un atteggiamento consono.

#### **Art. 42**

##### **Telefoni mobili e altre apparecchiature.**

All'ingresso in aula i telefoni e gli eventuali dispositivi elettronici dovranno essere spenti e accuratamente custoditi nello zaino. In nessun caso la scuola risponde di eventuali danneggiamenti. Durante tutto l'orario scolastico è infatti vietato l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri dispositivi atti all'invio e ricezione di messaggi scritti e orali.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, mediante il telefono della scuola.

L'utilizzo di apparecchiature elettroniche, esclusivamente per scopi didattici, deve essere autorizzato dal docente, all'inizio dell'anno o all'inizio di ogni lezione; in quest'ultimo caso, il docente indicherà esplicitamente le finalità e i modi di utilizzo. Quanto prodotto durante le lezioni è utilizzabile esclusivamente per scopi personali e su autorizzazione del docente e come tale non può essere reso pubblico in alcuna forma. In caso di utilizzo improprio di tali strumenti da parte di uno studente, l'insegnante provvede all'annotazione sul registro elettronico e attiva le procedure previste per il sanzionamento sulla base di quanto disposto nella Tabelle A, B e C.

Come previsto dal garante per la protezione dei dati personali, la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone costituisce mancanza disciplinare sanzionabile ai sensi del regolamento di istituto, fatti comunque salvi gli ulteriori profili di diritto, anche penale, ravvisabili nel comportamento dello studente.

Nel caso di attività a distanza è vietato:

- condividere il link di collegamento con persone estranee al gruppo classe;
- registrare e divulgare le lezioni "live" al di fuori del gruppo classe senza il consenso di tutti i partecipanti;
- favorire o nascondere l'interferenza di terzi durante l'attività sincrona, compresi i familiari;
- registrare e divulgare parti di audio e video durante la lezione;
- diffondere in rete screenshot relativi alle lezioni a distanza, senza il consenso dei diretti interessati/degli esercenti la responsabilità genitoriale, in violazione dei loro diritti;
- condividere in piattaforma materiale estraneo alla didattica a distanza e che sia lesivo di diritti.

### **Sezione II – SPAZI INTERNI**

#### **Art. 43**

**Transito negli spazi interni comuni.** Il transito nei corridoi, negli atri e sulle scale deve avvenire ordinatamente, senza recare alcun pregiudizio a persone o cose, e senza disturbare lo svolgimento delle attività didattiche nelle aule. Per gli spostamenti verso la palestra, l'aula di refezione o il laboratorio, le classi dovranno attendere il docente nelle rispettive aule.



Gli studenti potranno uscire dall'aula uno per volta, solo con l'autorizzazione del docente e solo se strettamente necessario. L'istanza di conferire con il Dirigente Scolastico non può mai costituire giustificazione per assentarsi dalle lezioni.

#### **Art. 44**

**Esclusione di responsabilità.** L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati, pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furti, mediante la vigilanza del personale non docente.

#### **Art. 45**

**Uso fotocopiatrici.** Il servizio di fotocopiatura è riservato alle necessità relative alla predisposizione di materiale didattico da parte dei docenti. La richiesta dovrà essere presentata con un giorno di anticipo. Non è consentito effettuare fotocopie per motivi personali non legati ad esigenze scolastiche. Nell'ottica di rispettare il principio fondamentale di tutela dell'ambiente, nonché di evitare lo spreco di risorse economiche, si invita ad un utilizzo oculato delle macchine fotocopiatrici, ad attuare la raccolta differenziata e ad utilizzare, laddove possibile, fogli di riciclo.

### **Sezione III – AULE**

#### **Art. 46**

**Comportamenti nelle aule.** Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano. Gli utenti sono tenuti al rispetto di un principio generale di pulizia, di buona manutenzione di arredi e strumentazioni presenti nelle aule, che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento. I Consigli di Classe possono dettare norme specifiche applicabili a singole classi sull'utilizzo dello spazio aula. Nel caso di didattica a distanza lo studente non dovrà mangiare o bere e non dovrà uscire dall'aula virtuale durante la lezione senza previa autorizzazione del docente.

#### **Art. 47**

**Uso di attrezzature.** L'utilizzo di PC, LIM, DVD videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici.

#### **Art. 48**

**Danneggiamenti.** Qualora si ravvisino guasti o danni, è necessario dare immediato avviso della circostanza al personale addetto. Il personale docente e non docente attiverà le procedure consentite per l'accertamento delle responsabilità individuali o collettive e l'adozione di eventuali provvedimenti. In caso di danni gravi verrà richiesto il risarcimento in base ai costi documentati.

#### **Art. 49**

**Pianta della classe.** È compito dei Consigli di Classe costruire la pianta delle postazioni in ogni classe. Ciascuno studente o studentessa è responsabile degli arredi scolastici che occupa e può essere chiamato a risarcire eventuali danni arrecati. **In fase di emergenza epidemiologica, all'interno della stessa giornata, in nessun caso** gli studenti potranno modificare la disposizione dei banchi e dei posti stabiliti. Al di fuori di tale emergenza, gli spostamenti dovranno comunque essere autorizzati dal docente.

## Sezione IV – PALESTRA

### Art. 50

**Funzionamento della palestra.** Il materiale e gli ambienti sono affidati al Docente di disciplina di scienze motorie, che ne cura la buona conservazione e segnala immediatamente per iscritto al Dirigente scolastico eventuali ammanchi o danni.

### Art. 51

**Utilizzo dei materiali.** Il docente di disciplina risponde dell'uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione. Cura che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra.

In fase di emergenza sanitaria anche l'utilizzo della palestra e degli attrezzi dovrà avvenire nel rigoroso rispetto del protocollo.

### Art. 52

**Abbigliamento.** Durante le ore di lezione gli alunni sono tenuti a presentarsi in palestra con indumenti adeguati.

### Art. 53

**Infortuni.** In caso di infortunio verificatosi durante le ore di lezione, lo studente infortunato deve interrompere immediatamente la propria attività e comunicare l'evento al docente, che provvederà alle opportune segnalazioni.

## Sezione V – SPAZI ESTERNI

### Art. 54

**Spazi esterni.** Gli utenti della scuola devono accedere agli spazi comuni esterni con senso di responsabilità, senza recare danno alle strutture, senza danneggiare le piante e le aree verdi e senza porre in essere qualsiasi atteggiamento o azione che possa mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui (ad esempio correre, lanciare oggetti, arrampicarsi ecc.). È severamente vietato, inoltre, abbandonare o lanciare qualsiasi tipo di oggetto o rifiuti all'interno delle pertinenze scolastiche e negli spazi adiacenti.

### Art. 55

**Sorveglianza.** L'utilizzo degli spazi comuni esterni da parte degli studenti nel corso delle attività didattiche avviene sotto la sorveglianza dei docenti interessati. Non è consentito svolgere giochi o attività che comportino un qualsiasi rischio per l'incolumità fisica.

## Capo III - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

### Art. 56

**Tipologie di sanzioni disciplinari.** L'irrogazione di una sanzione disciplinare ha principalmente una finalità educativa, oltre ad avere una connotazione punitiva, e tende ad indurre lo studente ad una riflessione e rielaborazione critica degli episodi che si sono verificati.

Le sanzioni disciplinari sono il richiamo verbale, l'ammonizione, l'allontanamento dalla comunità scolastica, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti.

## **Art. 57**

### **Modalità di irrogazione.**

Qualsiasi comportamento che violi il regolamento viene preso in considerazione ai fini disciplinari per l'irrogazione di una sanzione. Le sanzioni disciplinari sono sempre adeguatamente motivate e vengono notificate allo studente interessato ed alla famiglia tramite il registro elettronico o comunicazione riservata.

Nelle Tabelle A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e a esso vengono allegare, si riportano le possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi. L'elenco riportato nelle tabelle è di carattere esemplificativo e non esaustivo.

## **Art. 58**

**Conversione delle sanzioni.** L'organo che commina la sanzione valuta la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, individuate nello stesso provvedimento in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere in attività presso enti e associazioni di volontariato, con i quali la scuola abbia attivato accordi o convenzioni. Il Consiglio di classe o d'Istituto, qualora la scuola abbia attivato accordi o convenzioni con Enti o Associazioni di volontariato, valuteranno se proporre come sanzione alternativa la frequenza di attività di volontariato.

**In fase di emergenza epidemiologica** si valuterà se l'attività alternativa proposta sia compatibile con le disposizioni contenute nel protocollo.

La conversione della sospensione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla comunità scolastica.

## **Art. 59**

**Il richiamo verbale** Il richiamo verbale è il provvedimento disciplinare più lieve, se ripetuto può portare all'annotazione sul registro elettronico.

## **Art. 60**

**Ammonizione.** È irrogata dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore della classe che informerà il Consiglio della classe nella quale è inserito lo studente sul registro elettronico.

## **Art. 61**

**Allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a quindici giorni.** L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari.

L'irrogazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è di competenza del Consiglio di classe che dovrà essere convocato entro e non oltre i sette (7) giorni dal fatto.

## **Art. 62**

**Procedimento per l'allontanamento dalla comunità scolastica ordinario.** Il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico del Consiglio di classe integrato dai rappresentanti dei genitori. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato e ai genitori, che si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Qualora il comportamento scorretto si sia verificato in presenza di una persona adulta esterna al Consiglio di Classe, questi può essere sentito nel corso del procedimento.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica sarà rilevato sul registro elettronico e, se superiore ai 10 giorni o in caso di recidiva, sarà inserito nel fascicolo personale dello studente.

#### **Art. 63**

**Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni.** L'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni è adottato dal Consiglio d'Istituto nei seguenti casi:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni (previsto dall'art. 4 comma 7 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Il provvedimento di sospensione sarà rilevato sul registro elettronico e inserito nel fascicolo personale dello studente.

#### **Art. 64**

**Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.** Il provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è adottato dal Consiglio d'Istituto se sussistono le seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

#### **Art. 65**

**Provvedimento di esclusione dello studente dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.** Nei casi più gravi il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

#### **Art. 66**

**Procedimento per l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni, fino al termine dell'anno scolastico o all'esclusione dallo scrutinio finale o alla non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.** Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, su richiesta del Dirigente scolastico, del Consiglio d'Istituto. Tale convocazione va notificata allo studente interessato e ai genitori, che si presenta ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Alla discussione della possibile sanzione partecipa solo il Consiglio d'Istituto.

Nell'ambito della discussione il Consiglio d'Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio d'istituto.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

## **Art. 67**

**Impugnazioni.** Avverso la sanzione disciplinare è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse. Allo scopo di non inficiare il valore del provvedimento disciplinare, la cui funzione è essenzialmente educativa e richiede pertanto una ragionevole tempestività, qualora intendesse ricorrere all'Organo di Garanzia, la famiglia è tenuta a comunicare tale intento al DS in forma scritta entro 3 giorni dalla notifica del provvedimento. Il ricorso in tal modo preannunciato potrà poi essere perfezionato e sottoposto all'esame dell'OdG entro 15 giorni a far data dalla delibera di irrogazione del Consiglio di classe come disposto dal DPR 249/98. (Vedi Regolamento Organo di Garanzia Allegato 5)

L'organo di garanzia decide entro i 10 giorni successivi.

L'eventuale conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica comporta la rinuncia all'impugnazione.

## **Art. 68**

**Ricorso all'organo di garanzia.** Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione da parte dei genitori. L'organo di garanzia decide sull'appello. La votazione, a conclusione della discussione, avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui il genitore ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

## **Art. 69**

**Reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.** È ammessa la presentazione di reclami al Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale contro le violazioni del presente regolamento e del Regolamento di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e 21 novembre 2007, n. 235.

## **Art. 70**

### **Disposizioni obbligatorie COVID**

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all'interno delle istituzioni scolastiche e in base alle fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola deve indicare la modalità di dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

## **STUDENTI**

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". Le indicazioni per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore, mentre non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

## **PERSONALE DELLA SCUOLA**

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto eventualmente nel DVR. Per il personale impegnato con bambini sotto i sei anni di età, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori) e particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico che rimangono quelli previsti per l'a.s. 2020/20212 .

Per il personale impegnato con bambini con disabilità, si prevede l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA DEL DISTANZIAMENTO**

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Con riferimento ai servizi educativi dell'infanzia, non essendo sempre possibile garantire l'adozione di alcune misure di prevenzione (quali il distanziamento e l'uso di mascherine), è raccomandata una didattica a gruppi stabili.

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni deve essere disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (c.d. aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevenendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AERAZIONE DEGLI SPAZI**

Garantire un buon ricambio dell'aria con mezzi naturali o meccanici in tutti gli ambienti e aule scolastiche è fondamentale. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021 "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente". Inoltre, con riferi-

mento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta". Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202 .

Ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;

il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 111/2021, nonché i protocolli richiamati dall'art. 29 bis del decreto legge n. 23 del 2020, rende adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2087 del codice civile.

Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni contenute nel presente protocollo, condiviso con le organizzazioni sindacali, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

E' vietato fare ingresso o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

- E' fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

## **ACCESSI**

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19, certificato dall'autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Va ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l'RSPP di istituto e il medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza; - differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;

- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.